

**Comune di
SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo**

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000

In collaborazione con:

Sistema Ambiente S.r.l.

Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)
Tel. / Fax. : 011-9807137 email: info@sistemaambiente .it

Il Legale Rappresentante: *BRONE Dott. Antonio*

INDICE

ARGOMENTO	PAG.
PREMESSA	1
GENERALITA'	1 - 8
TITOLO I: Disposizioni per attività rumorose permanenti	9 - 10
TITOLO II: Disposizioni per attività rumorose temporanee	11
CAPO I: Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolare, luna park ed assimilabili	11 - 14
CAPO II: Cantieri edili, stradali ed assimilabili	15 - 16
CAPO III: Attività riguardanti il settore agricolo	17 - 19
TITOLO III: Disposizioni per specifiche attività rumorose	20 - 21
TITOLO IV: Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare	22 - 23
TITOLO V: Valutazione del clima acustico	24 - 26
TITOLO VI: Valutazione Previsionale di Impatto acustico	27 - 28
TITOLO VII: Funzioni e controlli	29 - 30
TITOLO VIII: Sistema sanzionarlo e disposizioni finali	31
ALLEGATI	
SCHEDA 1	
SCHEDA 2	

PREMESSA

In attesa che la Regione Piemonte emani i criteri inerenti le "modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n 52, ai sensi dell'art. 3 comma 3, lettera b) e art. 5 comma 5, si redige il presente Regolamento.

GENERALITA'

Art. 1 Campo di Applicazione

1.1) Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento all'art. 5, comma 5 della Legge Regione Piemonte 20 ottobre 2000, n. 52.

1.2) Il presente Regolamento norma le attività di seguito elencate:

TITOLO I: Attività rumorose permanenti, quali:

- a) Le attività che determinano emissioni sonore nell'ambiente, anche in modo non continuativo, del tipo:
1. attività industriali, artigianali e di servizio (es. autolavaggi) che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli rumorosi;
 2. attività di ritrovo, di pubblico trattenimento e di spettacoli, svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico e da chiunque organizzati o realizzati: circoli privati, discoteche, sale da ballo, cinema, teatri e similari;
 3. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 4. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi: campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine ed altri impianti sportivi il cui utilizzo può determinare attività rumorosa.
- b) Le attività e gli impianti tecnologici ad uso comune, quali:
1. Impianti di riscaldamento;
 2. Impianti di refrigerazione;
 3. Impianti di ventilazione;
 4. Impianti di condizionamento;
 5. Impianti movimentazione cancelli, portoni, serramenti e simili.
- c) Le attività all'aperto di igiene del suolo:
1. Spazzamento aree mercatali;
 2. Spazzamento strade;
 3. Raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani.

TITOLO II - Attività rumorose temporanee

- d) Le attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili;
- e) Cantieri edili, stradali ed assimilabili.
- f) Attività riguardanti il settore agricolo, quali
 1. quelle di difesa delle colture da avversità atmosferiche quali anti-brina e antigrandine,
 2. l'irrigazione dei campi,
 3. l'impiego di macchinari o di impianti a servizio dell'attività agricola.

TITOLO III - Specifiche attività rumorose

- g) Macchine da giardino;
- h) Cannoncini spaventapasseri;
- i) Allarmi antifurto;
- l) Pubblicità sonora.

TITOLO IV - Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare

Art. 2 Definizioni

Al fini delle leggi che regolamentano l'inquinamento acustico, si intende per:

- a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Dlgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

- d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)
- e) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) *valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
I valori limite di immissione sono distinti in:
- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo
- g) *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
Sostanzialmente la definizione di valore di attenzione sancisce che nelle zone ove si toccano stabilmente i livelli limite assoluti di immissione (v. tab 3), o dove essi sono superati di 10 dB per almeno un'ora durante il giorno ovvero di 5 dB per almeno un'ora durante la notte, si intendono raggiunti i valori di attenzione, ovvero i valori che indicano la necessità di provvedere ad una bonifica.
- h) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
- i) *piano di zonizzazione acustica*, è un piano che suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee classificate in funzione delle attività antropiche presenti e degli indirizzi di programmazione del territorio ed attribuendo ad esse ben specifici limiti di livello acustico ammissibile
- l) *tecnico competente* la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Il tecnico competente in acustica ambientale deve essere in possesso del riconoscimento rilasciato con Deliberazione della Giunta Regionale.

Per tutte le altre definizioni si fa riferimento alla normativa specifica.

Art. 3: Definizione delle competenze comunali

La legge Quadro n.447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

1. classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
2. coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
3. adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
4. controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
5. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
6. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
7. l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
8. i controlli di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero l'osservanza:
 - a delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
 - d della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

La Legge Regionale n.52/00 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

9. predisposizione ed approvazione della zonizzazione acustica;
10. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
11. predisposizione e adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
12. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;
13. approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e dei piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
14. controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;
15. adozione di nuovi regolamenti e adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - a controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
 - b controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - c lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
 - d la concessione delle autorizzazioni in deroga.
16. esercizio delle funzioni di controllo dalla L. n.447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA

Le competenze elencate nei punti 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 e 13 non rientrano nella disciplina del presente regolamento.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

Art. 4 Classificazione acustica del territorio comunale

Il Comune di Scarnafigi ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale in linea con i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte con la DGR 06/08/2001 n. 85-3802 in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 52/2000, art.3, comma 3, lettera a), assegnando alle diverse aree del territorio comunale una "classe acustica" seconda della loro destinazione d'uso.

Il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti aree:

TABELLA 1

CLASSI	DESCRIZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE
CLASSE I	<p>AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
CLASSE II	<p>AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE -" Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
CLASSE III	<p>AREE DI TIPO MISTO Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
CLASSE IV	<p>AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
CLASSE V	<p>AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
CLASSE VI	<p>AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Il decreto 14/11/97 definisce per ogni classe gli specifici limiti acustici.

Art. 5 Limiti Acustici

Il presente Regolamento prevede il rispetto dei limiti di cui al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Scarnafigi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 Settembre 2004 n. 22 e successive varianti.

La definizione dei limiti è effettuata attraverso tre tabelle, denominate:

- Valori limite di emissione (Tab. 2)
- Valori limite assoluti di immissione (Tab. 3)
- Valori di qualità' (Tab. 4)

TABELLA 2 : VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II) AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40
III) AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV) AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V) AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI) AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

TABELLA 3 : VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II) AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	55	45
III) AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV) AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V) AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI) AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

TABELLA 4 : VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II) AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	52	42
III) AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV) AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V) AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI) AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Il D.P.C.M. 14/11/1997 fornisce anche la definizione di "valore di attenzione" come il valore di livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Sostanzialmente la definizione di valore di attenzione sancisce che nelle zone ove si toccano stabilmente i livelli limite assoluti di immissione, o dove essi sono superati di 10 dB per almeno un'ora durante il giorno ovvero di 5 dB per almeno un'ora durante la notte, si intendono raggiunti i valori di attenzione, ovvero i valori che indicano la necessità di provvedere ad una bonifica.

I valori limite differenziali di immissione, sono:

5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (v.tabella 1).

Per l'applicabilità dei limiti differenziali si faccia riferimento a quanto previsto all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 e s.m.i.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 6: Attività permanenti potenzialmente rumorose.

Sono regolamentate in questo titolo le attività definite all'art. 1.2) lettera a) ed aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per oltre 45 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo.

Per i nuovi insediamenti e le nuove attività, o per variazioni rispetto all'esistente, si rimanda al Titolo VI del presente Regolamento (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico).

Art. 7: Rumore interno

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono delle attività lavorative devono essere rispettati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs 277/1991 per i lavoratori.

Per i luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

Art. 8: Rumore esterno

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1.2) lettera a) del presente regolamento prevede il rispetto dei limiti di cui al Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2004 n. 22 e successive varianti.

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1.2) lettera a) deve altresì rispettare i limiti differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

Per le attività indicate all'art. 1.2) lettera a) ai punti 2 e 4, i gestori sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze del locale (mt. 30).

I gestori delle attività indicate all'art. 1.2) lettera a) che producono rumore devono verificare i predetti limiti acustici (art. 5), entro 30 giorni dall'avvio di procedimento amministrativo, mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, inviato in copia al Comune e conservato in copia dal gestore.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

In caso di non ottemperanza il gestore è sanzionabile ai sensi del presente regolamento (Titolo VIII).

I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, e conservato in copia dal gestore.

Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n.52/00.

Art. 9: Rumore prodotto dagli impianti tecnologici ad uso comune

Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 1.2) lettera b) del presente regolamento.

Per quanto attiene gli impianti tecnologici ad uso comune (quali ad esempio condizionatori e scaldia acqua) collocati all'esterno di condomini (es. balconi, cortili, ecc.) o in locali di pertinenza dei medesimi, devono essere osservati i limiti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" in quanto fisicamente solidali all'edificio. Inoltre, in quanto sorgenti sonore tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, devono rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio comunale approvato con Deliberazione del C. C. del 28 settembre 2004 n. 22 e successive varianti, nonché da quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 10: Attività all'aperto di igiene del suolo

Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 1.2) lettera c) del presente regolamento.

Le attività di igiene del suolo dell'abitato devono rispettare i limiti assoluti di immissione rumorosa ed i limiti di attenzione così come individuati dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Lo spazzamento delle aree mercatali e la raccolta dei rifiuti è consentita dalle ore 6,00 alle ore 22,00 .

Le attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere modificate a seguito presentazione di motivate deroghe al Sindaco ed al Comando di Polizia Municipale.

Le deroghe di cui al comma precedente, nel caso di modifiche di orario, sono rilasciate dal competente servizio del Comune.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

TITOLO II DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 11: Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina ai sensi del comma h) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 5 comma 5 lett. c) e d) della L.R. n.52 del 20.10.2000, le attività rumorose a carattere temporaneo.

Sono regolamentate in questo titolo le attività definite all'art. 1.2) TITOLO II ovvero le attività temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per meno di 45 giorni durante l'anno solare, fatta eccezione per l'attività di irrigazione dei campi, riportata all'art. 23, in cui la durata, anche in forma non continuativa, è concessa fino a 60 giorni durante l'anno solare.

Sono fatti salvi i disposti di cui al primo comma dell'art. 659 del C.P. e l'art. 844 del C.C. riguardanti le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, ecc..

Art. 12 - Definizioni

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo, qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni non stabili.

Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi, svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

Sono oggetto di deroga anche le attività stagionali o provvisorie (art. 9, c.1 L.R. 52/2000)

CAPO I

ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARE, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.

Art. 13 – Campo di applicazione

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 12 i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, mercati e fiere, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, qualora non superino le 45 giornate nell'arco di un anno solare, nelle aree indicate al successivo art. 14.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento e spettacolo, pianobar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate a supporto dell'attività principale all'esterno di pubblici esercizi, qualora non superino le 45 giornate nell'arco di un anno solare. L'esercizio delle attività sopra descritte dovrà avvenire con le modalità indicate al successivo art. 15.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE</p> <p><u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	---	---

Art. 14: Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee

Le attività di cui all'art. 13 del presente Capo, si svolgono nelle apposite aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" approvate con D.G.R. n.85/3802 del 06/08/2001 e localizzate sulla planimetria allegata al Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 Settembre 2004 n. 22 e successive varianti .

Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

In ogni area, di seguito individuata, il numero massimo di giorni previsti per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo viene stabilito in 45 giornate nell'arco di un anno solare, così come indicato al precedente art. 11.

Il Comune, inoltre, può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenere gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Aree individuate:

1. Via Umberto I – Via Roma – C.so Carlo Alberto – P.zza Ospedale – P.zza Vittorio Emanuele II – P.zza Castello – P.zza Parrocchia – Via Seissel d'Ax – P.zza Europa – Via Ponte – Giardino del Castello;
2. Nuova Piazza lungo Via Roma;
3. Cascine Fornaca;
4. Piazzale lungo Strada Moretta;
5. Prato lungo Via Braida;

Tali aree sono state evidenziate sulla cartografia tramite un poligono di colore azzurro.

Il Comune può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee rumorose al di fuori delle aree individuate precedentemente, solo con specifica e motivata domanda purché tali manifestazioni siano in numero inferiore a cinque per un medesimo sito durante l'anno e comunque rispettando i contenuti del presente Regolamento.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

Art. 15: Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 13 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 13, in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e del limite differenziale prevede:

- a) l'automatica autorizzazione in deroga, previa *dichiarazione di osservanza* (Scheda 1) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 20 minuti primi) e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24,00.
- b) l'autorizzazione in deroga espressa, previa *istanza di autorizzazione* (Scheda 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 20 minuti primi) e/o dei limiti differenziali, e/o degli orari di cui al precedente punto;

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione.

In presenza di ricettori sensibili quali scuole, case di riposo, ecc... i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate.

Art. 16: Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di *dichiarazione di osservanza* di quanto indicato nell'apposito modello (Scheda 1), allegato al presente Regolamento, 15 giorni prima della data prescelta, in duplice copia.

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

L'autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedere solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 15 del presente Capo.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, in triplice copia per la richiesta del parere di competenza, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, conformemente al modello allegato al presente regolamento (Scheda 2).

La dichiarazione di osservanza dei limiti (art. 15 comma 2 lettera a) e la domanda di autorizzazione in deroga (art. 15 comma 2 lettera b) possono essere riferite a più giornate (nei limiti di cui all'art. 13).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE</p> <p><u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con:</p> <p>Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	---	--

Art. 17: Esclusioni

Non sono concesse deroghe di orario alle attività rumorose di cui all'art. 13, ubicate in classe I (così come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione del C. C. del 28 Settembre 2004 n. 22 e successive varianti) ed in aree ad esse immediatamente limitrofe.

CAPO II

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 18: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n.14 del 08/05/2000, o dal suo recepimento il D.Lgs.262 del 4/9/2002, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto.

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro.

Art. 19. Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che superino i livelli di zona del Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune e del limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili che superino i livelli di zona e il limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 20: Limiti di immissione sonora

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 18 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale.

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 18, in caso di mancato rispetto del piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale prevede:

- a) l'automatica autorizzazione in deroga, previa *dichiarazione di osservanza* (Scheda 1) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 30 minuti primi) e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali, negli orari di cui all'art. 19;
- b) l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (Scheda 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 30 minuti primi) e/o dei limiti differenziali, e/o degli orari di cui al precedente art. 19.

Non deve mai essere superato limite massimo di immissione sonora di $Leq = 75$ dB(A) (misurato in facciata dei fabbricati circostanti il cantiere per un periodo di tempo rappresentativo pari a 60 minuti primi) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 7.00 - 20.00.

Per scuole e le case di riposo, considerate recettori sensibili nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 20.00, valgono limiti di immissione sonora inferiori:

- limite di immissione sonora di 60 dB (misurato in facciata degli edifici scolastici o case di riposo, per un periodo di tempo rappresentativo pari a 30 minuti primi) senza l'applicazione del limite differenziale.
- non deve mai essere superato limite massimo di immissione sonora di $Leq = 65$ dB(A) (misurato in facciata degli edifici scolastici o case di riposo per un periodo di tempo rappresentativo pari a 60 minuti primi) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 7.00 - 20.00.

Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali della settimana, il sabato dopo le ore 13, la domenica e tutti i giorni festivi infrasettimanali valgono i limiti di immissione sonora fissati dalla zonizzazione acustica comunale nei periodi di riferimento diurno (ore 06 - 22) e notturno (ore 22 - 06).

I livelli equivalenti di pressione sonora della zonizzazione acustica non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e devono essere rispettati i limiti differenziali.

Art. 21: Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento previa comunicazione al Comune.

Art. 22: Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 20 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di *dichiarazione di osservanza* di quanto indicato nell'apposito modello (Scheda 1), allegato al presente Regolamento, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, in duplice copia.

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 20 comma 2 lettera b), è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

L'autorizzazione in deroga per effettuare lavori di cantiere è da richiedere solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 20 del presente Capo.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, in triplice copia per la richiesta del parere di competenza, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, conformemente al modello allegato al presente regolamento (Scheda 2).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Particolari richieste di deroga per attività di cantiere non previsti dal presente Regolamento (per es. per limiti o fasce orarie diverse) verranno di volta in volta valutate.

Tali istanze di autorizzazione dovranno essere presentate al Comune, in triplice copia per la richiesta all'ARPA del parere di competenza, almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, conformemente al modello allegato al presente regolamento (Scheda 2, con particolare attenzione ai contenuti richiesti ai punti f), g) ed h).

CAPO III

ATTIVITA' RIGUARDANTI IL SETTORE AGRICOLO

Art. 23: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa Capo le attività temporanee, secondo la definizione di cui all'art. 12, svolte nel settore agricolo con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi a servizio dell'attività, quali ad esempio quelle finalizzate alla difesa delle colture da avversità atmosferiche (antigrandine e antibrina), la preparazione degli insilati, il mescolamento del liquame all'interno delle fosse e l'essiccazione dei cereali, qualora non superino le 45 giornate, per ogni punto di attività, nell'arco di un anno solare.

Per quanto riguarda l'attività di irrigazione dei campi è concesso svolgerla qualora non vengano superate le 60 giornate, per ogni punto di attività, nell'arco di un anno solare.

Art. 24. Orari

Gli orari per l'esercizio delle attività agricole sono stati riportati nell'art. 25.

Art. 25: Limiti di immissione sonora e di orario

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 23 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Scarnafigi e del limite differenziale.

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 23, che sono ubicate in prossimità di un recettore sensibile, in caso di mancato rispetto del piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale prevede:

a) l'automatica autorizzazione in deroga, previa *dichiarazione di osservanza* (Scheda 1) del rispetto del limite di immissione sonora:

nel periodo di riferimento diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) pari a:

- 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 60 minuti primi) e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali;
- 67 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 120 minuti primi) e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali;

b) l'autorizzazione in deroga espressa, nella *fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 24.00*, previa istanza di autorizzazione (Scheda 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 30 minuti primi) e/o dei limiti differenziali.

Non deve mai essere superato limite massimo di immissione sonora di $Leq = 75$ dB(A) (misurato in facciata dei fabbricati circostanti lo svolgimento dell'attività temporanea per un periodo di tempo rappresentativo pari a 60 minuti primi) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 6.00 - 24.00.

E'derogata l'applicazione dei limiti differenziali.

- c) l'autorizzazione in deroga espressa, nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 6.00, previa istanza di autorizzazione (Scheda 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 60 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo pari a 30 minuti primi) e/o dei limiti differenziali.

Non deve mai essere superato limite massimo di immissione sonora di $Leq = 63$ dB(A) (misurato in facciata dei fabbricati circostanti lo svolgimento dell'attività temporanea per un periodo di tempo rappresentativo pari a 60 minuti primi) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 6.00.

E'derogata l'applicazione dei limiti differenziali.

Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere dichiarata espressamente:

- la motivazione per la quale si chiede la deroga dello svolgimento dell'attività nella fascia oraria notturna più protetta

oltre che specificare:

- l'elenco dettagliato dei macchinari e delle apparecchiature impiegate per lo svolgimento dell'attività.
- il livello di potenza sonora (L_w dB) emesso dal macchinario impiegato
- i tempi di impiego previsti

E'derogata l'applicazione dei limiti differenziali.

Si precisa che per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 23, è necessario tenere in considerazione:

- la distanza alla quale sono ubicati i recettori sensibili (es. abitazioni civili) rispetto alla posizione in cui viene posizionato il macchinario
- la "potenza sonora" L_w (dB) emessa dal mezzo rumoroso utilizzato (es. trattore, motopompa, ecc.).

Viene fornita, a puro titolo orientativo, una tabella di massima riportante i livelli di potenza sonora del mezzo impiegato per l'attività e la distanza consigliata dal ricettore, considerando la propagazione del rumore in modo sferico, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività temporanee nel settore agricolo, così come definite all'art. 23

Livello di Potenza sonora L_w (dB) del mezzo, impianto in uso	Distanza Ricettore (m)
≥ 112	150
Da 106 a 111	100
Da 100 a 105	50
Da 95 a 99	25
Da 91 a 94	15
Da 86 a 90	10
Da 81 a 85	5

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

Art. 26: Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 25 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di *dichiarazione di osservanza* di quanto indicato nell'apposito modello (Scheda 1), allegato al presente Regolamento, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, in duplice copia.

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 25 comma 2 lettere b) e c), è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

L'autorizzazione in deroga per effettuare attività nel settore agricolo è da richiedere solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 25 del presente Capo.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, in triplice copia per la richiesta del parere di competenza, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, conformemente al modello allegato al presente regolamento (Scheda 2).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Art. 27: Esclusioni

Nelle aree (classe I) in cui sono ubicate le scuole, considerate recettori sensibili nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 20.00, nel periodo di effettivo utilizzo, è consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 23 solamente nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e del limite differenziale.

Pertanto in prossimità delle scuole, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 20.00, non sono concesse deroghe ai limiti di immissione acustica assoluti o differenziali.

Nelle aree (classe I) in cui sono ubicate le case di cura o di riposo considerate recettori sensibili sia nel periodo di riferimento diurno che notturno è consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 23 solamente nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e del limite differenziale.

Pertanto in prossimità delle case di cura o di riposo, non sono concesse deroghe ai limiti di immissione acustica assoluti o differenziali.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 28: Condizione di impiego per attrezzature specifiche:

MACCHINE DA GIARDINO – MANUTENZIONE DEL VERDE

L'uso di apparecchiature ed attrezzi che rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq è consentito:

- nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito:

nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e
nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'uso di apparecchiature ed attrezzi che non rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq e/o negli orari di cui ai commi precedenti, è vincolato all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, conformemente al modello allegato al presente regolamento (SCHEDA 2).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Le misurazioni devono essere effettuate in facciata agli edifici e per un tempo di misura non inferiore a 30 minuti.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

CANNONCINI SPAVENTAPASSERI

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano individuate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito previa ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000 che deve essere presentata al Comune (SCHEDA 2) e nel rispetto dei criteri e degli orari sotto indicati:

- posizionamento del cannone a distanza superiore a 300 mt. dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 8.30 - 13.00 e 16.00 - 19.00: cadenza di sparo di ogni 8 minuti;
- in caso di piccoli appezzamenti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

ALLARMI ANTIFURTO

Tutti i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti primi continuativi con intervalli di 2 minuti e per un massimo di 5 volte.

I sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora nel centro abitato è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità sonora è vietata nelle zone I ed in prossimità delle stesse (50 metri) così come individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Scarnafigi e comunque in prossimità di aree di pertinenza di case di cura e riposo, ospedaliere e scolastiche durante il loro normale funzionamento.

AUTOLAVAGGI

Lo svolgimento dell'attività di lavaggio auto e veicoli in genere, manuali o con mezzi automatici o a self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (quali ad esempio idropultrici e aspiratori) è consentita nel periodo di riferimento diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Le attività di lavaggio autoveicoli di nuovo insediamento, devono essere collocate nelle aree in cui è previsto tale uso dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. e possibilmente collocate al di fuori delle aree residenziali di cui al P.R.G.C. e ad una distanza di almeno 20 metri dalle abitazioni stesse.

I gestori degli autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze dell'area di esercizio.

Art. 29: Altre potenziali fonti di rumore

Attività svolte a titolo professionale od hobbistico, non espressamente contemplate nel presente Regolamento, dovranno rispettare i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e comunque dovranno essere contenute nel "*limite di tollerabilità*" sancito dall'art. 659 del Codice Penale e dall'art. 844 del Codice Civile.

TITOLO IV

CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 30: Campo di applicazione

Il presente Titolo tratta il controllo e il contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare.

Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali Piano Generale del Traffico Urbano e dai Piani di dettaglio specifici ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico.

Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

Per quanto concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore è normato dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.).

Art. 31 Controlli

I controlli inerenti l'applicazione del Codice della Strada sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale del Comune e dalle Forze dell'Ordine preposte conformemente alla legislazione vigente.

Art. 32: Veicoli in circolazione ed in sosta

Ai fini della tutela della quiete pubblica e del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare è fatto divieto di:

- mantenere acceso il motore degli autoveicoli e dei motoveicoli durante la sosta e la fermata, ivi compresi gli automezzi del servizio di trasporto pubblico nei rispettivi capolinea, presso edifici abitativi, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22 - 06), per un tempo superiore a 5 minuti, escludendo i motivi connessi alla viabilità.
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- attivare, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene o similare, in particolare nel periodo notturno (ore 22 - 06);
- eseguire operazioni di carico-scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- trasportare bidoni, trafilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

Art. 33: Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale

La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico.

Vale pertanto quanto riportato al Titolo VI del presente Regolamento.

La realizzazione di nuove strade risulta già disciplinata dal sopra citato Titolo VI.

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

TITOLO V VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 34: Premesse

Ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 art. 2 il clima acustico viene definito come le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva quanto previsto dalla L.R. 52/2000.

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione degli effetti acustici da esse generati.

Nell'ambito della valutazione è ammesso tener conto del periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione del ricettore.

Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell'eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell'insediamento e farsi carico della loro realizzazione.

Art. 35 – Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell'art. 11 della Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) Scuole e asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui al successivo Titolo VI.

Art. 36 Modalità tecniche di misura del clima acustico

Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico e per l'esecuzione delle misurazioni si dovrà fare riferimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" nonché ai criteri di buona tecnica.

Art. 37: Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico

In attesa che la Regione Piemonte emani le disposizioni relative ai criteri per la redazione della valutazione di clima acustico, la relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo risultanti nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, ecc.);
6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (LAeqTR) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3 dB(A);
7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;
10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti;
11. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;
12. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e dalle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Art. 37: Controlli e verifiche

Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativi richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati.

TITOLO VI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 38: Premesse

Il presente Titolo è redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004 n. 9- 11616 Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c).
"Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente.

Art. 39: Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.52/2000 la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- a) di tutte le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n.40/1998 e s.m.i.)
- b) delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.);
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- c) di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (art. 8, comma 4, L. n. 447/95), anche se non sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Sono escluse per quanto riguarda le attività produttive le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale, come parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di consumo personali o della casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.. Sono parimenti escluse le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo-gioielliero).

<p>Comune di SCARNAFIGI Provincia di Cuneo</p>	<p>REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE <u>Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000</u></p>	<p>In collaborazione con: Sistema Ambiente S.r.l. Via Circonvallazione n. 31 10068 Villafranca P/te (To)</p>
--	--	---

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente titolo, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo contenute nel presente provvedimento e nelle leggi vigenti.

Art. 40: Contenuti della documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico competente in acustica ambientale che l'ha predisposta, deve contenere quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9 – 11616, L.R. 52/2000 art. 3, comma 3, lettera c) "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

E' necessario considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o allo svolgimento dell'attività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto (così come previsto dall'allegato 1 della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616).

La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione dell'opera o attività e dell'analisi delle sorgenti sonore connesse ad essa ma il suo esame non può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente.

La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici prodotti dall'opera o attività in corrispondenza dei ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili nonché indicare i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.

Art. 41: Controlli e verifiche

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad effettuare dei controlli strumentali, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge.

L'esecuzione dei controlli strumentali sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica. Le misure di verifica dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia.

La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere conservata dal titolare dell'opera e consegnata in duplice copia al Comune per la richiesta all'ARPA del parere di competenza.

TITOLO VII FUNZIONI E CONTROLLI

Art. 42: Sindaco

- Disposizioni specifiche in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate al Titolo I;
- Disposizioni per i cantieri finalizzati al ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete, oltre a quelli già concessi in deroga (Titolo II- Capo II, art. 21).
- Disposizioni di cui al successivo art. 48.

Art. 43: Ufficio Tecnico Comunale

- Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico (Titolo VI) e rilascio di benestare e/o concessione
- Esame della documentazione di valutazione di clima acustico (Titolo V) e rilascio di benestare e/o concessione;
- Esame della documentazione di verificare di conformità dei livelli sonori ai limiti di legge di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima acustico (Titoli V e VI)
- Esame della documentazione tecnica accertante il superamento dei limiti di zonizzazione per un'attività esistente e del piano di risanamento presentato dal responsabile dell'attività stessa
- Esame dei casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale
- Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza cittadina
- Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a carattere cittadino che non richiedono deroga e delle richieste di deroga (Titolo II - Capo I);
- Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga e delle richieste di deroga (Titolo II - Capo II);
- Esame della documentazione inerente le attività agricole che non richiedono deroga e delle richieste di deroga (Titolo II - Capo III)
- Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello cittadino, cantieri e attività agricole (Titoli II e III);

Art. 44: Polizia Municipale

- il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.
- Rilievi strumentali (anche tramite richiesta di controllo e di rilevazione fonometrica ai preposti servizi ARPA).
- Accertamento delle sanzioni in collaborazione con gli organismi istituzionalmente preposti

Art. 45: ARPA

- Parere consultivo in merito al rispetto degli orari di funzionamento delle attività e dei limiti acustici fissati dal presente Regolamento.
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto e clima acustico
- Esame della documentazione contenente i risultati dei rilevamenti di verifica del rispetto dei limiti di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima acustico.
- Parere consultivo in merito ai piani di risanamento acustico comunali e delle imprese.
- L'attività di controllo e di rilevazione fonometrica

Art. 46: Tecnico competente in acustica ambientale

- Verifica del rumore immesso nell'ambiente esterno ed abitativo da parte di attività ed impianti esistenti e redazione di specifico documento.
- Redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.
- Redazione della documentazione di valutazione di clima acustico.
- Redazione della documentazione di verifica del rispetto dei limiti acustici di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima acustico.
- Redazione dei piani di risanamento acustico.

Art. 47: Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Tutte le misurazioni atte a verificare l'ottemperanza ai valori definiti dal presente Regolamento e dalle vigenti norme in acustica dovranno essere effettuate da tecnico competente in acustica ambientale (così come definito dalla L.R. 52/2000, art. 2 comma 1, lettera d) e dalla Legge 447/95, art. 2 comma 6 e 7).

TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48: Ordinanze

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con specifica ordinanza (art. 9 comma 1 della L. 447/1995) l'eliminazione delle cause che danno origine all'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente può disporre, con specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali.

Art. 49: Sanzioni

L'inosservanza dei provvedimenti di cui al precedente art. 48), emanati ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 447/95, è punibile con la sanzione amministrativa pari ad Euro 1.032,91 ad Euro 10.329,14 (ai sensi dell'art. 10 c. 1 L. 447/95).

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della Legge 447/95 fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a) stessa norma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57 (ai sensi dell'art.10 c.2 L. 447/95).

Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e non contemplate dai precedenti commi 1 e 2, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Legs. n. 267 del 18/08/2000 introdotto dalla Legge del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione".

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P.

L'inosservanza del presente Regolamento può comportare la revoca dell'atto autorizzativo allo svolgimento delle attività temporanee (Titolo II e Titolo III), la sospensione di un cantiere o di una precisa lavorazione.

Art. 50: Termini di applicazione

Si adotta il presente Regolamento, per quanto non in contrasto con i futuri criteri che verranno emanati.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

Comune di
SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000

In collaborazione con:

Sistema Ambiente S.r.l.
Via Circonvallazione n. 31
10068 Villafranca P/te (To)